

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Venerdì 7 dicembre 2007

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Subemendamento all'emendamento 9. 478 del Relatore

Art. 11-*bis*.

(Recupero dei centri storici).

Al comma 3 dopo le parole: «, con proprio decreto,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali».

0. 9. 478. 3. Leddi.

All'emendamento 9.478, articolo 121, sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente cpv, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data del l'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 150 aggiungere in fine i seguenti commi:

8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

9. All'onere derivante dall'articolo 121, comma 12, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di

rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000

0. 9. 478. 5. Giudice, Crisafulli, Piro.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; è autorizzato, nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

0. 9. 478. 4. (Nuova formulazione) Marinello.

Al punto relativo all'articolo 121, aggiungere il seguente comma 13:

13. La Regione Siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre n. 448 e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.

0. 9. 478. 15. Piro, Crisafulli, Raiti.

Al punto g), dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:

3-septies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono sopresse le parole: «per gli anni 2004-2007», e «nel limite massimo di 350 unità», e dopo le parole: «si applicano anche ai lavoratori licenziati», sono aggiunte le seguenti: «entro il mese di dicembre 2005».

b) al secondo periodo, dopo le parole: «indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti», aggiungere: «per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 40 per cento unità, calcolato come media del periodo».

3-octies. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «e 2007,» con le seguenti: «007, 3.000.000 euro per l'anno 2008 e 1.000.000 euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 1.000.

0. 9. 478. 16. Di Gioia.

All'articolo 83, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

0. 9. 478. 17. Borghesi.

All'emendamento 9.478 apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica (Residenze di interesse generale destinate alla locazione), dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

4. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

0. 9. 478. 26. Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

Al comma 1 sopprimere la parola: nonché dopo le parole: legge 23 dicembre 2005, n. 266 aggiungere le seguenti: nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed ai loro familiari superstiti.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 200;

2009: - 200;

2010: - 200.

0. 9. 478. 25. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Peretti, Brancher, Galletti, Armosino, Gianfranco Conte, Giudice.

All'articolo 42, lettera h), comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: interventi urgenti aggiungere: sulle infrastrutture, di ristoro dei danni e 2) dopo le parole: nei territori aggiungere: della Provincia di Teramo.

0. 9. 478. 9. (Nuova formulazione) Crisci.

Alla lettera e) sostituire le parole: dal 2008 con le seguenti: da ciascuno degli esercizi 2008, 2009, 2010.

Alla lettera h) sopprimere il comma 3-ter.

0. 9. 478. 40. Vannucci, Andrea Ricci, Sereni, Galeazzi, Giovanelli, Merloni, Lusetti, Lion, Cesini, D'Ulizia, Maderloni, Morri, Bocci, Di Girolamo, Stramaccioni.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:

3-septies. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 180 del 5 gennaio 1950.

3-octies. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» aggiungere: «o la sede operativa».

0. 9. 478. 39. *(Nuova formulazione)* Raiti, Crisafulli.

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

81-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

81-quater. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 81-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Recupero dei centri storici).

1. Gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero del Tesoro, sono autorizzati alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

2. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire che dell'attuazione del presente articolo si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41 aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.

(Vittime della criminalità organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 51.000;

2009: - 51.000;

2010: - 61.000.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo).

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione».
 - b) Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è inserito in fine il seguente periodo: «Ai superstiti figli maggiorenni, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.».
 - c) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la commissione medico ospedaliera della sanità militare di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, procede a determinare le percentuali di invalidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, avendo a riferimento le tabelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. La commissione medico ospedaliera procede altresì alla valutazione delle invalidità riscontrate secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, nonché dei relativi criteri applicativi. Con decreto dei Ministri della difesa e dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la trasformazione in fasce percentuali delle categorie di invalidità di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché per la valutazione del danno morale, da determinare entro limiti minimi e massimi sulle percentuali di invalidità riscontrate. Fino all'adozione del decreto interministeriale, le amministrazioni competenti, sulla base delle indicazioni della commissione medico ospedaliera, riconoscono in via provvisoria, e salvo conguaglio, la percentuale di invalidità permanente di maggior favore e la incrementano di una percentuale pari al dieci per cento a titolo di riconoscimento del danno morale.».
 - d) All'articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze variare gli importi come segue:

2008: + 284.000.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «dei piani e programmi predisposti in attuazione»;

b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma: «6. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»;

c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «sono determinate ed erogate» con le seguenti: «, quantificate in 17 milioni di euro» e le parole «ed i relativi importi» con le seguenti: «, sono erogate annualmente negli importi»; alinea,

d) al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi»;

e) al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente: «5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008»;

f) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

g) al comma 3, sostituire le parole: «47 milioni» con: «50 milioni»;

h) inserire in fine i seguenti commi: «3-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, si estendono anche al personale tecnico assunto a tempo determinato o con convenzioni alla data del 30 settembre 2007 ai sensi del comma 4, articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, nei limiti delle risorse di cui al citato comma 6-ter.

3-quater. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2007, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3-quinquies. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della Regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621 è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

3-sexies. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 57.000;

2009: - 41.000;

2010: - 37.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.
2. Le residenze di cui al comma 1 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
3. Per i fini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, a decorrere dal 2008 un fondo dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.

(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008 un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

All'articolo 83, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2008»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

All'articolo 113, comma 1 sostituire le parole: 1548 milioni di euro» con le seguenti: «1264 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 113-bis inseguire il seguente:

1. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme commesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un miglior coordinamento con la disciplina delle previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 121, aggiungere in fine i seguenti commi:

11. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

12. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nel limite di spesa annuo di 40 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1999, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU.

13. Per le finalità di cui al precedente comma 12, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresì, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo l'importo annuale di cui al comma 12, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

All'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma:

8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 212,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 276 milioni di euro per l'anno 2009 e per l'anno 2009, di 280 milioni di euro per l'anno 2010 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 4.000.

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione Comunicazioni-Programma «Sostegno all'editoria» variare gli importi come segue (in migliaia di euro):

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese

editrici e provvidenze per l'editoria. (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442)

2008: + 37.500;

2009: + 56.000;

2010: + 64.000.

9.478. Il Relatore.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.

(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore, di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.
2. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella n. 3 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella tabella n. 3 allegata alla presente legge e quello individuato, dal 2011, in base al comma 8. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le predette mensilità.
3. La compartecipazione di cui al comma 2 sostituisce e, dal 2011, integra, le seguenti risorse:
 - compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;
 - trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;
 - compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;
 - trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.
4. A decorrere dal 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 2, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

5. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 4 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale, dello Stato. La ripartizione alle regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 4 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti come risultanti dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 4 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e delle regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e di quelle contenute nel presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti commissioni parlamentari.

7. A decorrere dal 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del settore, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi all'entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro 4 mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di attivare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

8. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dal 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 2, a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

9. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, viene esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

10. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il «Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale» con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5

agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Le risorse del fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui presente comma.

11. La ripartizione delle risorse di cui al comma 10 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008 2010, le risorse sono attribuite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dal 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 10 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto dei principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata la lettera *d*).

12. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere *a*) e *b*) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

13. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

14. A decorrere dal 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 2. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate, nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

16. L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari e soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917.

17. I crediti vantati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria e per la parte residua ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.

18. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

Conseguentemente:

nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2009: - 446.000;

2010: - 541.000.

nella Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008: - 12.000;

2009: - 110.000;

2010: - 110.000.

nella Tabella D, missione Politiche per il lavoro - Programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione: (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202) (settore n. 27):

2008: -;

2009: -;

2010: - 17.000.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

| | perdita accisa ex art. 3, comma 12-bis, L. 549/1995 | trasferimenti ex art. 8 D.Lgs 422/1997 | risorse ex art. 1, comma 58, L. 311/2004 | contratti auto- ferrotranvieri I rinnovo L. 47/2004 | contratti auto- ferrotranvieri II rinnovo L. 58/2005 | contratti auto- ferrotranvieri III rinnovo L. 296/2006 | |
|-------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| Piemonte | 23.776.200,00 | 18.439.803,07 | 41.840.829,28 | 12.699.212,00 | 13.769.413,00 | 13.629.016,00 | 1 |
| Lombardia | 44.581.650,00 | 136.789.000,24 | 43.860.872,77 | 28.479.956,00 | 29.767.188,00 | 30.590.200,00 | 3 |
| Liguria | 7.298.100,00 | 2.624.859,91 | 30.603.927,10 | 7.217.230,00 | 7.265.861,00 | 7.672.900,00 | 6 |
| Veneto | 27.761.850,00 | 4.014.128,98 | 54.330.121,06 | 10.817.906,00 | 11.098.344,00 | 11.456.500,00 | 1 |
| Emilia Romagna | 27.259.500,00 | 33.845.712,37 | 32.293.258,33 | 10.498.799,00 | 10.192.838,00 | 10.669.600,00 | 1 |
| Toscana | 21.450.600,00 | 9.005.168,44 | 40.379.180,95 | 9.576.403,00 | 9.441.173,00 | 10.089.500,00 | 9 |
| Marche | 9.751.200,00 | 0,00 | 3.671.418,87 | 2.817.990,00 | 2.545.237,00 | 2.670.900,00 | 2 |
| Abruzzo | 7.828.500,00 | 27.248.491,95 | 133.968,90 | 3.932.485,00 | 4.091.643,00 | 4.302.800,00 | 4 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Umbria | 5.013.300,00 | 11.690.744,32 | 10.284.148,95 | 2.327.422,00 | 2.319.336,00 | 2.398.360,00 | 3 |
| Lazio | 27.325.800,00 | 55.943.353,72 | 18.524.610,85 | 30.494.621,00 | 29.489.526,00 | 30.439.100,00 | 1 |
| Campania | 20.422.950,00 | 147.650.605,29 | 21.970.193,88 | 21.678.678,00 | 21.649.175,00 | 22.852.400,00 | 2 |
| Molise | 1.864.050,00 | 0,00 | 0,00 | 765.223,00 | 697.750,00 | 757.800,00 | 4 |
| Puglia | 19.461.600,00 | 163.612.738,66 | 25.158.661,48 | 9.020.743,00 | 9.722.064,00 | 9.315.300,00 | 2 |
| Basilicata | 3.060.000,00 | 18.837.991,34 | 6.953.128,12 | 2.098.807,00 | 2.027.175,00 | 2.167.200,00 | 3 |
| Calabria | 8.134.500,00 | 40.831.824,85 | 12.578.679,48 | 4.898.827,00 | 4.680.981,00 | 5.048.600,00 | 7 |
| TOTALE | 254.989.800,00 | 670.534.423,14 | 342.583.000,02 | 157.415.302,00 | 158.757.704,00 | 164.060.176,00 | 1 |

10. 37. Il Governo (*Parte ammissibile*).

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge n. 35112001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001 e successive modificazioni; tali da comporre un «Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali».

2. Il Piano di cui al comma 1 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano; la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

4. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale; paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di valorizzazione.

5. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali. I Consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

6. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

7. Ai fini del raggiungimento della fattibilità economica di ciascun programma possono essere definite modalità di perequazione, compensazione e premialità urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata, ove ciò non sia previsto dalla legislazione regionale.

8. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

9. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;

b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:

13-ter. Il programma di cui al comma 13-ter: individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

quantifica il costo della costruzione *ex novo* e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni *ex novo*, da realizzarsi anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la

cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000;

2009: -;

2010: -.

10. 09. Il Governo.

Al comma 18 sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 con le seguenti: per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e di 10 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -;

2009: - 6.000;

2010: - 8.000.

12. 20. Chiaromonte, Colasio, Ghizzoni.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»

b) alla lettera c), capoverso 1), le parole: «gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma», sono sostituite dalle seguenti: «gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che per l'alimentazione del Sistema può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

13. 8. Il Governo.

ART. 14.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo dopo le parole: sono applicati, sono inserite le seguenti: come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: in difetto di domande, il Consiglio di presidenza provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008;

c) nel terzo periodo, le parole: sezione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano sono sostituite dalle seguenti: delle sezioni di cui al primo periodo;

d) in fine, è aggiunto il seguente periodo: ai presidenti di sezione, ai componenti ed al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

14. 57. Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione

conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.

12-ter. A tal fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente periodo si rendono indisponibili due posti di livello dirigenziale non generale per ciascun incarico conferito; i posti resi indisponibili sono soppressi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

12-quater. A tal fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

- a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
- b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
- c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

12-quinquies. Per analoghe esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei medesimi documenti, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle Agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

12-sexies. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 in applicazione della norma vigente.

12-septies. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26, n. ottobre 19 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

12-octies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma *12-septies*.

12-*nonies*. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con il medesimo provvedimento sono stabiliti le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

12-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi 12-*septies* e 12-*octies* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

12-*undecies*. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 12-*septies* e 12-*decies*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa per effettuare accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 12-*septies*.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2008: + 10.000;

2009: + 5.000;

2010: + 5.000.

14. 59. Governo (Parte ammissibile).

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 3.000;

2009: - 8.000;

2010: - 10.000.

b) alla voce Ministero dell'interno:

2008: - 3.000.

14. 60. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

14. 61. Il Relatore.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: risultanti dai sono sostituite dalle seguenti: conseguenti ai;

b) al comma 1, lettera a), *le parole*: quantificazione del credito *sono sostituite dalle seguenti*: supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente.

15. 7. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 20006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono aggiunte le seguenti: «ai fini fiscali,»;

2) le parole: «italiani» sono sostituite dalle seguenti: «aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea»;

3) dopo le parole: «non possiedano» inserire le seguenti: «al momento dell'opzione»;

4) le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;

b) al comma 134, le parole: Le SIIQ *sono sostituite dalle seguenti*: I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento Consob emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli,;

c) dopo il comma 134, inserire il seguente:

134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione del comma 6.

15. 8. Governo.

ART. 19.

Al comma 1, lettera d), capoverso 679-bis dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario dicompetenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

19. 86. Galletti, Peretti, Zinzi.

ART. 24.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del predetto decreto legislativo, Uffici unici di Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

24. 20. Vannucci, Giovanelli, Misiani, Piro.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino ad un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto

ed erogazione dei contributi.

24. 51. (Nuova formulazione) Andrea Ricci, Migliore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo ICI ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera *i*), comma *3-bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, introdotta dall'articolo *42-bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera *i*).

24. 71. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Betta, Froner.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 187, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte le seguenti parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

24. 109. Governo.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. In sede di prima applicazione i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 non potranno superare per gli esercizi 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro.

2-ter. A partire dal 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 vengono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione.

Conseguentemente, nella tabella A Sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008 - 20.000;

2009 - 30.000;

2010 - 30.000.

24. 110. Governo.

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, sostituire le parole: Per l'anno 2008 *con le seguenti:* Per gli anni 2008-2010 *e sostituire le parole:* non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti *con le seguenti:* non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti.

dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli Enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, fermo restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

5-sexies. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera *a*) le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento».

24. 116. (Nuova formulazione) Il relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Le somme residuanti ai Comuni dalle assegnazioni del Ministero dell'interno operate ai sensi del decreto-legge n. 691/94 convertito in legge 35/1995 e decreto-legge 364/1995 convertito in legge 438/95 e finalizzate alla erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di

rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

24. 117. Il relatore.

ART. 25.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:
 - a*) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;
 - b*) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
 - c*) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
 - a*) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
 - b*) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri;
 - c*) sono altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera *a*), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
 - d*) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la

presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

6. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze e di quello per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

25. 94. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 27.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2008.

27. 34. Il relatore.

ART. 28.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007 n. 81 è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 10.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

28. 8. (Nuova formulazione) Zorzato, Paniz.

ART. 34.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

5. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche forestali e alimentari e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo Operativo del Corpo Forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti,

il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche forestali e alimentari e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è determinato il relativo contingenti di personale. Restano, in ogni caso ferme, le competenze previste per il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente.

6. All'istituzione del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.

34. 35. *(Nuova formulazione)* Bonelli.

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto, con le seguenti: nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto.

35. 5. De Zulueta, Zanella, Scotto, Deiana, Trupia, Duranti, Aurisicchio.

ART. 38.

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988 n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto.

38. 9. Governo.

ART. 39.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 80.000.

39. 45. *(Ulteriore nuova formulazione)* Il relatore.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione del Fondo per la legalità).

1. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive integrazioni e modificazioni.

2. A valere sulle risorse del fondo sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.

3. Le modalità di accesso al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

41. 018. Incostante.

ART. 42.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006, La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interesse, diminuita al 30 per cento, in due rate di eguale ammontare, la prima delle quali deve esser versata entro il 20 gennaio 2008, e la seconda entro il 30 settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.

3-ter. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 4, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: - 3.500;

2010: - 3.500.

42. 16. (Nuova formulazione) Di Gioia.

Subemendamento all'emendamento 42.37 del relatore

Al capoverso 3-bis, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

0. 42. 37. 1. Crisafulli, Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di velivoli antincendi.

Conseguentemente all'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma:

8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

42. 37. Il relatore.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

1. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo ed, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, Tortoreto e Martinsicuro, lo scorso 6 ottobre, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eventi eccezionali alluvionali sempre più frequenti, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un Fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuati i beneficiari e le modalità per accedere ai finanziamenti.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

42. 09. (Nuova formulazione) Castellani, Alberto Giorgetti.

ART. 43.

Sopprimere il comma 1.

43. 15. Governo.

ART. 48.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dall'anno 2008 è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.500;

2009: - 2.500;

2010: - 1.500.

48. 6. (Nuova formulazione) Di Gioia.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale).

1. Le cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi sotto riportati, non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere ed i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla precedente lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricola-forestale.

49. 041. *(Nuova formulazione)* Lion, Bonelli, Camillo Piazza, Zanella.

ART. 50.

Aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Nell'ambito del contingente agevolato di cui all'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e senza ulteriori oneri a carico dello Stato: per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.

3-ter. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la medesima quota può essere incrementata con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e Forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare.

3-quater. All'articolo 22-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «in miscela con il gasolio» sono aggiunte le seguenti: o in miscela con oli combustibili, in qualsiasi percentuale.

50. 31. Il relatore.

ART. 52.

Al comma 2, alla riga 1 della tabella 1 allegata, sostituire la parola: Eolica, con le seguenti: Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW.

52. 2. VIII Commissione.

Al comma 3, alla prima riga della tabella 2 allegata, apportare le seguenti modificazioni, sostituire la parola: Eolica, con le seguenti: Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW, e sostituire la cifra: 22, con la seguente: 30.

52. 6. VIII Commissione.

ART. 53.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

53. 1. VIII Commissione.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

1. All'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazioni di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) al comma 4 sostituire le parole: nuove scadenze con le seguenti: nuove gare e sostituire le parole: limitatamente al periodo di proroga con le seguenti: fino al nuovo affidamento;

c) aggiungere in fine il seguente comma: 5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

56. 037. Governo.

ART. 58.

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente articolo:

Art. 58-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2006 n. 296).

1. All'articolo 1 comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: «tecnologie innovative per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «e turistiche».

58. 02. Chicchi, Burchiellaro, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.

(Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi).

1. Ciascuna Camera di Commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le Camere di Commercio, i comuni e gli altri enti interessati e l'Ufficio territoriale di

Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, dei prezzi rilevati.

3. Ai fini del comma 2, la Conferenza Unificata può disciplinare, d'intesa fra Unioncamere, ANCI e Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.

4. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle Camere di Commercio di cui al comma 1, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete dalle Camere di Commercio, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».

5. Il Garante di cui al comma 4 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello Sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.

6. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi del presente articolo, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative, anche nell'ambito della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei Consumatori.

7. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

8. Alle attività svolte ai sensi del presente articolo le Camere di commercio fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

60. 041. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 61.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 9 e 10 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3) del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

61. 16. Governo.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2004, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

16-ter. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 25 milioni per l'anno 2008.

61. 17. Governo.

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto).

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completata del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

61. 04. Governo.

ART. 62.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto, e per l'isola d'Elba, per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

62. 12. IX Commissione.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.200;

2009: - 5.200;

2010: - 5.200.

62. 90. Gianfranco Conte.

All'articolo 62, dopo il comma 24, inserire i seguenti commi:

24-bis. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

a) all'articolo 62, comma 23, sopprimere le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2008;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

«24-ter. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio costi-ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che saranno mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 50.000.

62. 99. (Nuova formulazione) Il relatore.

Sostituire il comma 12 con il seguente: Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma II. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.

62. 92. Governo.

Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.

1. Nelle more della stipula dei nuovi Contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei Trasporti e Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a corrispondere alla Società somme previste per l'anno 2008 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

62. 036. Governo.

ART. 63.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per il completamento degli interventi E 78 due mari Grosseto-Fano prevista come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000.

63. 1. (Nuova formulazione) Nannicini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico ed il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della Regione Veneto, sono inserite, ai soli fini approvativi, nelle procedure previste dall'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

63. 17. Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Brancher.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le aliquote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

63. 32. Il Governo.

Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole da: per la prosecuzione sino a 2009 con le seguenti: per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1, comma 981 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato per il 2008 un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e 2 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 2.000.

63. 26. (Nuova formulazione) Conte.

ART. 66.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

66. 3. (Nuova formulazione) Il relatore.

Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Art. 66-bis.

(Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista in provincia di Treviso 2012).

1. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio provinciale, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del Velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive

modificazioni e integrazioni, con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

3. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione per la realizzazione dell'evento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: -2.000.

66. 06. Dozzo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 67.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296 del 2006 dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali; acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti; potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»; potenziamento e creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); acquisizione di tecnologie per l'applicazione di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci, Il Ministero della salute attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e con il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 7.

67. 26. Il relatore.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

- a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria;
- b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
- c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;
- d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie;
- e) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera e), destinate alla sanità penitenziaria.

2. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile - continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

67. 08. Governo.

ART. 68.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia).

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia della città di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 4.000;

2009: - 4.000;

2010: - 4.000.

68. 011. *(Nuova formulazione)* Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini, Zanella, Fincato, Frigato.

ART. 69.

Dopo l'articolo 69, è aggiunto il seguente:

Art. 69-bis.

(Interventi per Venezia).

1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, le risorse di cui all'articolo 1, comma 944, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e sono stabilite ulteriori risorse pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 4.000;

2009: - 4.000.

69. 023. Zanella, Bonelli.

ART. 70.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

70. 2. VII Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» premettere le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

70. 86. Governo.

Subemendamento all'emendamento 70.87 del relatore.

Dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 *aggiungere le seguenti parole:* e di ulteriori 5 milioni di euro annui per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, nella Tabella A, Rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2009: - 5.000.

0. 70. 87. 7.Borghesi.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

70. 87. Il relatore.

ART. 74.

Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

Art. 74-bis.

(Internazionalizzazione e competitività del sistema turistico nazionale).

1. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala ed il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure dovranno privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedurali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici.

2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure sopra descritte.

74. 02. Leddi Maiola.

ART. 80.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 1.500;

2009: - 1.500;

2010: - 1.500.

80. 9. (Nuova formulazione) Crosetto.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 *con le seguenti:* disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 4-bis, 7-bis e 7-ter;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'I.C.R.A.M. è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di euro 10.000.000 a valere sulle risorse di cui al comma 1»;

c) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

7-ter. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo nel comma 1 del presente articolo».

80. 25. *(Nuova formulazione)* Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

ART. 81.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

(Un centesimo per il clima).

1. È istituito, presso il ministero dell'ambiente, il fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 Kw/h di energia elettrica consumata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 Kw/h erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di 1 centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il fondo è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO₂ e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

3. Entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 349 del 1986, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 1 e del contributo di cui al comma 2 e le modalità di gestione del fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che abbia il compito di verificare l'attuazione delle finalità del fondo di cui al comma 1. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del fondo «un centesimo per il Clima».

4. Per l'anno 2008 al fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di milioni di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del fondo «un centesimo per il clima».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: - 1.000.

81. 014. *(Nuova formulazione)* Bonelli, Francescato, Zanella, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.

(Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse).

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dei beni culturali ed ambientali e del Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici ed avvia progetti di fattibilità per la conversione ad uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui all'allegato 2.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: - 2.000.

Allegato 2

| <i>Regione</i> | <i>Tratta</i> |
|----------------|---------------------------|
| Lombardia | Voghera-Varzi |
| Liguria | Ospedaletti-Sanremo |
| Emilia-R. | Rimini-Novafeltria |
| Veneto | Treviso-Ostiglia |
| Marche | Fermo-Amandola |
| Toscana | Val d'Orcia |
| Umbria | Spoletto-Norcia |
| Lazio | Paliano-Fiuggi |
| Lazio | Capranica-Civitavecchia |
| Abruzzo | L'Aquila-Sulmona |
| Campania | Sicignano-Lagonegro |
| Puglia | Gioia del Colle-Palagiano |
| Calabria | Lagonegro-Castrovillari |
| Sicilia | Valle dell'Anapo |
| Sardegna | San Gavino-Montevecchio |

81. 034. *(Nuova formulazione)* Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.

(Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio).

1. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza e di tutela del territorio e disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme dagli strumenti urbanistici, nonché per sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.
2. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi 15 giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000.

81. 042. *(Nuova formulazione)* Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

(Riduzione della composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa).

1. La commissione di riserva, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 2 comma 16, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed istituita presso l'Ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, si compone di 1 rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di Presidente; 1 esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di Vicepresidenza; 1 esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; 1 esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 1 rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 1 esperto designato dall'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM); 1 esperto designato dalle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di tale previsione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procederà alla ricostituzione di tutte le Commissioni di riserva delle aree marine protette entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

81. 049. Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

(Dotazione organica degli Enti parco).

1. Gli enti parco nazionale che abbiano provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono rideterminare le proprie piante organiche, entro il limite massimo di 120 unità di personale, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 11-*ter*, e delle altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma a decorrere dal 2008 gli enti parco nazionali sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.

2. Per le finalità di cui al comma 11-*bis* è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di due milioni di euro a decorrere dal 2008. Al riparto del contributo tra gli enti parco di cui al comma 11-*bis* si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

81. 052. (Nuova formulazione) Governo.

ART. 82.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-*bis*.

(Commissione Nazionale per la formazione continua).

1. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni in data 1° agosto 2007 recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di educazione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto a vantaggio del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione Nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato Accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di educazione continua in medicina gli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

2. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.

3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata nel presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2001, convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 2.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni incompatibili con il presente articolo e le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

82. 028. Governo.

ART. 84.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto infine il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo».

84. 6. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454 è rideterminata in 400 euro, fino ad un limite massimo di spesa pari a 150 mila euro annui.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 150;

2009: - 150;

2010: - 150.

84. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 86.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

(Rimodulazione finanziamenti articolo 1, comma 806 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Per gli anni 2008 e 2009, i 60,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 806 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento di progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale sono prioritariamente finalizzati:

- a) alla sperimentazione del modello assistenziale case della salute;
- b) alle malattie rare;
- c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
- d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
- f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari» decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.

86. 06. Governo.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 566 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. All'articolo 1, comma 566, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3 è rideterminato in euro 30.300.000.» sono sostituite con le seguenti: «ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo stanziamento della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato a partire dal 2008 in euro 35.300.000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

86. 05. Iacomino, Andrea Ricci, Pegolo.

ART. 88.

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici).

1. Al fine di assicurare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, nel corrispondere agli aventi diritto il prezzo relativo a forniture di dispositivi medici, previste da gare effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie e gli altri enti che hanno operato gli acquisti trattengono, a titolo di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una percentuale pari all'1,50 per cento del prezzo medesimo, al lordo di IVA. Nel corso dello stesso anno, l'eventuale acquisto di dispositivi medici al di fuori di gare, nei casi consentiti dalle norme in vigore, non può comportare, a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esborso di un prezzo unitario superiore al 98,50 per cento dell'ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente.

2. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della CUD, avvia un confronto

con le associazioni industriali del settore, per:

- a) individuare, ove necessario, ulteriori articolazioni delle tipologie di dispositivi medici contemplate dai decreti ministeriali di cui al comma 2, in grado di assicurare che ciascuna voce contenga dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili, che giustificano l'applicazione di un unico prezzo di riferimento. La CUD procede, conseguentemente, sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge n. 296 del 2006 e di loro eventuali integrazioni richieste dalla stessa CUD, alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, da approvare secondo la procedura prevista dalla citata disposizione legislativa;
- b) approntare diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, ove divenute operative, anche in sostituzione del meccanismo dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori ai 60 milioni di euro per l'anno 2009 con mantenimento degli effetti negli anni successivi.

88. 036. Il Relatore.

ART. 93.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia).

1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

all'articolo 62, comma 16, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 con le seguenti: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

all'articolo 114, comma 3, le parole: 30 milioni di euro annui sono sostituite dalle seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro annui dal 2009.

93. 035. Il Relatore.

Dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

Art. 93-bis.

(Fondo per il ripristino del paesaggio).

1. Ai fini di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione, risanamento e ripristino dei luoghi, nonché a provvedere ad eventuali azioni risarcitorie, per l'acquisizione di immobili da demolire.

2. Con decreto del Ministero dei beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative di cui al precedente comma.

3. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 15.000;

2009: - 15.000;

2010: - 15.000.

93. 016. (Nuova formulazione) Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella, Fundarò.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. L'articolo 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

93. 04. VII Commissione.

ART. 94.

All'articolo 94, comma 6, primo periodo, dopo le parole: pubblica istruzione, sono aggiunte le seguenti: e dal Ministro dell'università e della ricerca, e dopo le parole: la disciplina sono aggiunte le seguenti: dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e della attività.

94. 128. Governo.

All'articolo 94, aggiungere in fine il seguente comma:

15-bis. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

94. 130. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 96.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di sostenere l'attività di ricerca i fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono incrementati di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a

titolo di contributo straordinario, alle Università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 5.000.

96. 6. Andrea Ricci, Vannucci, Migliore.

All'articolo 96, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto ad un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori, universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

96. 54. (Nuova formulazione) Governo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, viene riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto ad ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005.

96. 55. Relatore.

ART. 105.

Sopprimerlo.

105. 16. Bonelli, Pellegrino, Zanella, Scotto, Duranti, Trupia, Deiana, Aurisicchio.

ART. 126.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.

(Potenziamento del sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettività (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui

all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8.

2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso.

3. Nell'ambito del programma di cui al comma 2 sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni della Pubblica amministrazione.

5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che lo approva in via definitiva.

6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, più amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

7. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi.

8. I fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residue alle restanti attività di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli *standard* adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di Cassazione del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al

Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

9. Per le esigenze di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ad eccezione delle risorse stanziare ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 10.500;

2009: - 10.500.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2010: - 10.500.

126. 03. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 145.

All'articolo 145, comma 8, primo periodo, dopo le parole: si applicano anche inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 69.000.

145. 81. Il relatore.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 9.

Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:

«81-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia.

81-*ter*. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e l'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono determinati in riferimento alle aliquote e detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

81-*quater*. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 192 del 2005 e successive modificazioni, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche.

81-*quater*. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

Conseguentemente, dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art 53-*bis*.

(Misure per il contenimento delle emissioni di CO₂).

1. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici e per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine incandescenti con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione *stand-by* quando non vengano utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare dette campagne

informative.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è proibita in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine ad incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

Conseguentemente, all'articolo 67, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per gli interventi di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 gli stanziamenti previsti saranno subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in Accordi di Programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; detti interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.
7-quater. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005 il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione di certificazione energetica dell'edificio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art 80-bis.

(Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto).

1. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, è sostituito dai seguenti:
«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.

1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di CO₂ è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare un apposito fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione, dolcificazione delle acque di rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilità dei suoli urbanizzati, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-ter. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico é istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro. Per materia plastica si intende, il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis.».

9. 475. (Nuova formulazione) Bonelli, Zanella, Trepiccione, Francescato, Camillo Piazza.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
9. 55. VI Commissione.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la misura delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili - di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative - sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 1, rispetto a quello indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 1 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
4. La compensazione degli effetti derivanti dalle variazioni del prezzo di cui al comma 1 disposta ai sensi del presente articolo non si applica nei settori per i quali è vigente un regime di accisa agevolato.
5. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1, è adottato qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008.

9. 040. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 4 sostituire le parole: pari a 4 milioni di euro con le seguenti: pari a 12 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce ministro dell'economia e delle finanze, ridurre di 8 milioni lo stanziamento relativo a ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

10. 8. Aurisicchio, Crisci, Chicchi, Fasciani, Acerbo, D'Elpidio, Lusetti.

ART. 14.

Al comma 2, la lettera c) è così sostituita:

«c) nel Corpo Forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della

legge 6 febbraio 2004, n. 36».

14. 22. Cesini, Violante, Napoletano, Lion, Bordo, Zucchi, Servodio, Diliberto, Sgobio, Vannucci, Lombardi, Maderloni, Franci.

Dopo il primo periodo del comma 1, lettera e) aggiungere il seguente: Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

19. 98. Il Relatore.

ART. 20.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art 20-bis.

(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

1. I contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

2. I contratti di cui al comma 1 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

3. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 1 deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti e il riscontro di una loro violazione viene comunicato alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza».

20. 34. Governo.

ART. 24.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico edilizie. Il vincolo di destinazione di cui all'articolo 4, comma 224 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

24. 61. Donadi.

ART. 26.

All'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 aggiungere il seguente:

«La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali».

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: presidenti dei consigli comunali e provinciali aggiungere le seguenti: i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1.

Al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana».

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il presente comma non si applica per l'adesione delle Amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può comunque essere inferiore a 30.000 abitanti».

Al comma 7 al primo periodo dopo le parole: al responsabile dell'ufficio elettorale comunale aggiungere le seguenti: salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

al terzo periodo dopo le parole: in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale aggiungere le seguenti: ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

Al comma 8, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: , salvo quanto disposto dal successivo comma 8-bis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli Enti interessati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili nell'anno 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli Enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dal presente articolo, a valere e nei limiti dell'incremento del Fondo ordinario di cui al comma 8.

26. 147. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano province sono alla riduzione, ai sensi del comma *2-ter* del presente articolo, del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I del Titolo V del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, ovvero alla soppressione dei medesimi consorzi con le modalità di cui al comma *2-quater* e nel rispetto delle condizioni previste dal comma *2-quinquies* del presente articolo.

2-ter. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al comma *2-bis* dovrà essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-quater. In alternativa a quanto previsto dal comma *2-ter* ed entro lo stesso termine di cui al comma *2-bis*, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica di cui al medesimo comma *2-bis*. In tal caso le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale, sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, alle province è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma *2-quinquies*, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni.

2-quinquies. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

27. 29. *(Nuova formulazione)* Borghesi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche alla disciplina dei Conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

«Tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra Ministero dell'economia e finanze e Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari».

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del precedente comma 6. (L)»;

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

27. 09. Il Relatore.

ART. 28.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente Italiano Montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Imont al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

28. 03. Quartiani, Froner, Rusconi, Brandolini.

ART. 29.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. L'articolo 7, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per usare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.

29. 03. Aurisicchio, Scotto, Lomaglio.

ART. 31.

Al comma 2 dopo le parole: , viene conseguentemente inserire le seguenti: ove né ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008,.

31. 11. Il Relatore.

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

***31. 10.** Il relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana

all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

***31. 5.** (Nuova formulazione) De Brasi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri ed in particolare per lo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei paesi dell'Unione Europea, è autorizzata, a decorrere dal 2008, la spesa di euro 400.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 400;

2009: - 400;

2010: - 400.

31. 6.(Nuova formulazione) De Brasi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito del limite del contingente di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La presente disposizione, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applica anche al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

31. 12. Il relatore.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Norma per il finanziamento dell'OIC, dello IASB e dell'EFRAG).

1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Collegio dei Fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al precedente comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a

definire la misura della maggiorazione di cui al precedente comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

37. 044. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 41.

Al comma 1, dopo la parola: soppressione, aggiungere le seguenti parole: o riorganizzazione e le parole: 7 milioni sono sostituite dalle seguenti: 7,250 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1 sostituire le parole: 7 milioni; con le seguenti: 7,250 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 250;

2009: - 250;

2010: - 250.

41. 4. *(Nuova formulazione)* Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Vittime del terrorismo).

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime i cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento».

2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 3.571;

2009: - 417;

2010: - 488.

41. 03. I Commissione.

ART. 43.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102.

43. 6. *(Nuova formulazione)* Maderloni.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 11 luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni ed al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale", ai sensi della definizione recata dal numero 8), comma 1, dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata la spesa per il 2008 di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, da trasferire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione Sicilia, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo ed al regolamento (CE) n. 1875/2006».

49. 087. XIII Commissione.

ART. 52.

Ovunque ricorrono le parole: potenza elettrica, sono sostituite dalle seguenti: potenza nominale media annua.

52. 28. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 9 sostituire le parole: il 29 aprile 2006 con le seguenti: il 1° aprile 1999.

52. 30. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Istituzione fondo per Piattaforma Italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile).

1. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e le tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo, al tempo stesso, gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello sia locale, sia globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un apposito Fondo per la Piattaforma Italiana per lo sviluppo e dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto, e la sua

utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno così prodotto, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati ad idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

2. A decorrere dal 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di Organismi Geneticamente Modificati-OGM e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da Organismi Geneticamente Modificati-OGM», presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, autorità nazionale competente in materia. È data facoltà di amministrare tale Fondo anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

3. A decorrere dal 2008, allo scopo di favorire il dialogo fra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nell'ambito del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. È data facoltà di amministrare tale Fondo anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000.

56. 041. Il relatore.

ART. 58.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge n. 215 del 1992 sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato al Capitolo 7445 «Fondo per la competitività» piano di gestione 18 e al Capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05.

58. 8. Ottone, D'Ippolito Vitale, Servodio, Mazzoni, Bimbi, Cioffi, Schirru, Zanella, Cardano, Froner, Benzoni, Bellanova, Cordoni, Lenzi, Incostante, Mariani, Cinzia Maria Fontana, Fasciani, De Biasi, Codurelli, Rampi, Bafile, Di Centa, Ghizzoni, Velo, Bianchi, Samperi, Motta.

ART. 61.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 61 sostituire le parole: «15 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e al comma 6 del medesimo articolo 61 sopprimere le parole: «e di

10 milioni di euro per il 2009»; all'articolo 62, comma 20, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010», con le seguenti: «di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010».

61. 11. Attili, Velo, Zunino.

ART. 62.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340 prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto al comma 12 del presente articolo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 62, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «al comma 11» con le seguenti: «ai commi 11 e 11-bis», e sostituire la parola: «biennio», con la seguente parola: «periodo»;

b) all'articolo 62 comma 16, sostituire le parole: al precedente comma 14, con le seguenti: ai precedenti commi 11-bis e 14, e, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2009 e 2010, aggiungere, in fine, le seguenti: A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis del presente articolo. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002 n. 166, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

62. 13. La IX Commissione.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Linee metropolitane).

Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la progettazione e l'avvio della metropolitana di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;

2010: - 20.000.

62. 038. (Nuova formulazione) Il relatore.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Passante di Bologna).

1. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008, e 4 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 4.000.

62. 037. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 63.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è autorizzata la spesa di 4 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 4.000;

2009: - 4.000.

63. 2. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Peretti, Zorzato, Antonio Pepe.

ART. 72.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sopprimere le parole: e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso.

Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso 3, al settimo periodo, dopo le parole: secondo criteri e modalità Stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione *inserire il seguente:* Con particolare riferimento ai programmi in *pay per view*, a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui alla presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi della presente norma, nei 6 mesi precedenti la diffusione nell'arto di riferimento e al loro successo stelle sale cinematografiche italiane.

72. 26. Fabris.

ART. 80.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta Piani Strategici Nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino.

80. 1. VIII Commissione.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli inquinanti hanno sugli organismi viventi ed in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e favorire lo studio di progetti volti ad una efficace riduzione e controllo delle emissioni degli inquinanti, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500 mila euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 500;

2009: - 500;

2010: - 500.

80. 23. *(Nuova formulazione)* Pellegrino, Francescato, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:

Art. 80-bis.

(Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche).

1. A decorrere dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'ambiente un Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia:

2008: - 30.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

80. 02. *(Nuova formulazione)* Andrea Ricci, Acerbo, Lombardi, Migliore.

ART. 88.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Interventi per la tutela degli animali).

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura ed il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il ministro della salute.

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

3. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:

nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 sono sostituite

dalle seguenti: nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209.
88. 019. Zanella, Bonelli, Francescato.

ART. 89.

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'Unesco).

1. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'Unesco si autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione Sicilia, a cui vengono trasferiti i fondi, entro tre mesi predispone il piano di manutenzione straordinaria.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

89. 06. *(Nuova formulazione)* Rotondo, Lomaglio, Sasso, Maderloni, Fumagalli, D'Antona, Nicchi, Aurisicchio, Crisafulli, Burtone.

ART. 92.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è aggiunto in fine il seguente comma:

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

92. 3. Il relatore.

ART. 93.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Centro per il libro e la lettura).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e realizzare campagne di promozione della lettura, organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, per sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le

istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n.296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

93. 034. Il relatore.

ART. 96.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-quinquies. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

96. 14. *(Nuova formulazione)* Aurisicchio, Sasso.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 come contributo per il funzionamento del Centro di ricerca del CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, secondo le indicazioni del Ministro per lo sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

96. 03. *(Nuova formulazione)* Tessitore, Villari, Ossorio, Bianco, Pellegrino, Incostante, Iannuzzi, Tuccillo, Cesario, Squeglia, Gioacchino Alfano.

ART. 99.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni di cui al comma I dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di

comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o utenti»;

b) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 2 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reciamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso una istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio»;

c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo»;

d) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti:

«5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

e) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 11;

f) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12;

g) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

99. 272. Il relatore.

Dopo l'articolo 99 inserire il seguente:

Art. 99-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari).

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»;

b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.»;

c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri, di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.

d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;

e) all'articolo 13, comma 8-*sexies*, dopo le parole: «da contratto di mutuo», sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»;

f) all'articolo 13, comma 8-*novies*, primo periodo, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».

2. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

99. 023. Il Governo.

ART. 100.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

6. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni per l'anno 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

b) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni per il 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

7. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, è istituito per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro.

8. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 7, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

9. I servizi socio-educativi, di cui al comma 7, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo l'articolo 144 è aggiunto il seguente:

Art. 144-bis.

La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 emessa dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto fondo, la somma medesima è versata all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 24.237.

100. 17. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 103.

Dopo l'articolo 103 inserire il seguente:

Art. 103-bis.

(Sostegno alle attività promosse a tutela dei minori).

Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza ed assistenza promosse dall'Ente Morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.500.

103. 019. (Nuova formulazione) Cioffi, Giuditta.

ART. 105.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

105. 21. Iacomino, Andrea Ricci, Pegolo.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

3. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176.00 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

4. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità sociale, di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 12.000;

2009: - 12.000;

2010: - 12.000.

105. 22. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili).

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per il 2008 e pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle Associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri delle Finanze e della Salute, sentite le rappresentanze delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

105. 018. (Nuova formulazione) D'Elpidio.

Dopo l'articolo 105, inserire il seguente:

Art. 105-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
2. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
3. La sospensione prevista dal comma 2 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.
4. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 1, su richiesta del mutuatario che intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate.
5. Per conseguire il beneficio di cui al comma 2, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 6, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 4.
6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Sociali, sono stabilite le norme di attuazione del fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

105. 021. (Nuova formulazione) Rossi Gasparri.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Bilancio di genere).

1. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli ministeri con il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dei diritti e delle pari opportunità con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le metodologie utili per la realizzazione della suddetta sperimentazione.

3. Il Ministro dei diritti e delle opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per dirigenti dei ministeri suddetti al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.

4. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 2.000.

105. 06. Di Salvo, De Simone, Zanella, Bandoli, Deiana, Buffo, De Zulueta, Dioguardi, Zanotti, Lombardi, Nicchi, Balducci, Mascia, Sasso, Mungo, Trupia, Siniscalchi, D'Antona, Cardano, Duranti, Frias, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Perugia, Provera, Bellillo, Cesini, Aurisicchio, Andrea Ricci, Napoletano.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Statistiche di genere).

1. È istituito un fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuarsi disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini, e utilizzando indicatori sensibili al genere.

2. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 1.000.

105. 07. Zanotti, Di Salvo, De Simone, Zanella, Bandoli, Deiana, Buffo, De Zulueta, Dioguardi, Zanotti, Lombardi, Nicchi, Balducci, Mascia, Sasso, Mungo, Trupia, Siniscalchi, D'Antona, Cardano, Duranti, Frias, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Perugia, Provera, Bellillo, Cesini, Aurisicchio, Andrea Ricci, Napoletano.

ART. 106.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, comunque nel limite complessivo del 7 per cento dei fondi disponibili. Le delibere relative ai piani di investimento già assunte dagli enti previdenziali sono esecutive e costituiscono obbligazione verso gli enti intestatari o beneficiari dell'opera»;*

b) *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da

realizzarsi da parte degli organismi deputati.

2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle forze di polizia che operano nelle città metropolitane. Tali infrastrutture possono essere realizzate secondo le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

106. 110. Il Relatore.

ART. 107.

Dopo l'articolo 107 inserire il seguente:

Art. 107-bis.

(Anticipazioni tra gestioni previdenziali).

1. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, conseguenti all'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 45 del 7 marzo 2007, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni INPDAP.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 potranno essere richieste entro i limiti di 400 milioni, 250 milioni e 150 milioni, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010 ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP dovrà ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

3. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2008 è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni.

107. 011. Il Relatore.

ART. 109.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica Istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro viene versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla vigente normativa, per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

109. 4. Il Governo.

ART. 112.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che abbiano un numero non superiore alle 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 500;

2009: - 500;

2010: - 500.

112. 2. Bonelli, Zanella, Pellegrino.

ART. 113.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008.»

113. 9. Il Relatore.

ART. 116.

Subemendamento all'emendamento 116.16.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere per 20 milioni sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 6, e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo.

Al comma 6 dopo le parole l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione aggiungere di sostegno al reddito, anche e sostituire le parole per il biennio 2008-2009 con per l'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 2, sostituire le parole: e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 con e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, e di 80 milioni per l'anno 2008.

0. 116. 16. 2. Villetti, Di Gioia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione potrà, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla

strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e dovrà in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo accertamento della effettiva disponibilità finanziaria a valere sulle risorse di cui comma 8, sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

116. 16. Il Relatore.

ART. 120.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 1152 con i seguenti: «1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per il 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziato sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla spartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della regione Sicilia e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

120. 15. Il Relatore.

ART. 123.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

123. 1. Gianfranco Conte.

ART. 125.

Al comma 4, sostituire le parole: di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, con le seguenti: di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

ART. 125-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

(Liquidazione della Coni servizi SpA).

1. L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato. La società Coni servizi S.p.A., costituita ai sensi del suddetto articolo, è conseguentemente liquidata.

2. La lettera *a-bis*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è soppressa.

3. Il personale alle dipendenze della società Coni Servizi S.p.A. transita alle dipendenze dell'Ente Coni. L'Ente Coni subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della società Coni Servizi Spa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla società Coni Servizi Spa all'Ente Coni.

5. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «450 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «449 milioni di euro annui».

125. 15. Milana, Folena, Ciochetti, Bonelli, De Angelis, Porfidia, Li Causi, Sasso, Rampelli.

ART. 128.

Al comma 4, capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.

128. 9. Il Governo.

ART. 134.

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il punto:

1) Ente italiano per la montagna (E.I.M.) - Istituito con la legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 1279.

134. 3. Quartiani, Froner, Rusconi, Brandolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929 n. 2392 e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre 1931 n. 1312 che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono

destinati.

134. 4. Gioacchino Alfano.

ART. 138.

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sono abrogati i commi 28 e 29. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

138. 01. Borghesi.

ART. 141.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.

141. 1. Crisci.

ART. 144.

Subemendamento all'emendamento 144.33.

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il limite non si applica alle attività il cui compenso è basato su tariffe professionali; non si applica, altresì, ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi, ad altro titolo, percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza».

0. 144. 33. 1. Il Governo.

Al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3-bis,.

Conseguentemente:

al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di natura professionale e *con le seguenti:* il cui compenso è basato su tariffe professionali; non si applica altresì;

al medesimo comma 2, sopprimere il sesto e l'ottavo periodo;

dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con proprio decreto da emanarsi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul rispetto dei criteri di cui al presente comma, entro il 31 luglio 2008, i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti da parte delle amministrazioni, degli enti e delle società di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:

a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni, tenendo anche conto dei compensi medi previsti per attività eventualmente comparabili nel settore privato, nei termini di un multiplo del trattamento economico medio dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni statali;

b) la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti in base al contratto, incarico o mandato non può determinare il superamento del limite di cui alla lettera a), aumentato di un terzo;

c) nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate e loro controllate, il limite massimo del compenso dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo è stabilito in base al settore prevalente di attività della società, al grado di concorrenza presente nel relativo mercato, alla dimensione del prevalente bacino di utenza, ai livelli di fatturato, ai compensi medi di mercato per cariche corrispondenti in società private; è altresì definita la quota del compenso collegata ai risultati conseguiti nell'attività di gestione; la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori non può determinare il superamento del predetto limite, aumentato di un terzo;

d) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti iniziati in data successiva al 28 settembre 2007 e in corso alla data di pubblicazione del decreto; in caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;

e) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità per tutti gli atti comportanti spesa ai sensi del comma 2 e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;

f) per le regioni e gli enti locali, il decreto del Presidente del Consiglio è emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3-ter. Il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti. A tali categorie si applica il criterio di cui alla lettera b) del comma 3-bis, secondo modalità precisate dal decreto di cui al medesimo comma 3-bis, con riguardo ad eventuali indennità o compensi per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l'amministrazione di appartenenza; *al comma 4, al primo periodo sostituire le parole: contratti di diritto privato con la seguente: rapporti e sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo;* *al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis.*
144. 33. Incostante.

Al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3-bis,.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di natura professionale e con le seguenti: il cui compenso è basato su tariffe professionali; non si applica altresì;*

b) *al medesimo comma 2, sopprimere il sesto e l'ottavo periodo;*

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con proprio decreto da emanarsi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul rispetto dei criteri di cui al presente comma, entro il 31 luglio 2008, i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti da parte delle amministrazioni, degli enti e delle società di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di

rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:

- a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni, tenendo anche conto dei compensi medi previsti per attività eventualmente comparabili nel settore privato, nei termini di un multiplo del trattamento economico medio dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni statali;
- b) la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti in base al contratto, incarico o mandato non può determinare il superamento del limite di cui alla lettera a), aumentato di un terzo;
- c) nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate e loro controllate, il limite massimo del compenso dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo è stabilito in base al settore prevalente di attività della società, al grado di concorrenza presente nel relativo mercato, alla dimensione del prevalente bacino di utenza, ai livelli di fatturato, ai compensi medi di mercato per cariche corrispondenti in società private; è altresì definita la quota del compenso collegata ai risultati conseguiti nell'attività di gestione; la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori non può determinare il superamento del predetto limite, aumentato di un terzo;
- d) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti iniziati in data successiva al 28 settembre 2007 e in corso alla data di pubblicazione del decreto; in caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;
- e) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità per tutti gli atti comportanti spesa ai sensi del comma 2 e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;
- f) per le Regioni e gli enti locali, il decreto del Presidente del Consiglio è emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3-ter. Il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti. A tali categorie si applica il criterio di cui alla lettera b) del comma 3-bis, secondo modalità precisate dal decreto di cui al medesimo comma 3-bis, con riguardo ad eventuali indennità o compensi per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l'amministrazione di appartenenza;

d) *al comma 4, al primo periodo sostituire le parole: contratti di diritto privato con la seguente: rapporti e sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo;*

e) *al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis.*

f) *sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente:*

9. La Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

g) *al comma 15, sostituire le parole da: che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere fino alla fine del comma, con le seguenti: entro trenta giorni dalla loro adozione;*

h) *dopo il comma 17 inserire il seguente:*

17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la parola: esclusivamente è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti riferisce sull'attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma;

i) *sostituire il comma 19 con i seguenti:*

19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al

Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi della Corte. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

19-bis. Per il triennio 2008-2010, entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente della Corte presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

l) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato ed ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato in ciascun anno.
2. Entro il 15 giugno di ciascun anno ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:
 - a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno; nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
 - b) gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
 - c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e di una progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.
3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le

complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, insieme al Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si coordina con il Comitato scientifico per il controllo strategico e coopera con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1.

4. La Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. Il programma statistico nazionale comprende una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti sopra detti, nonché al monitoraggio dei beni e servizi prodotti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici e produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

7. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 della presente legge, l'ISTAT emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi di cui al comma 2. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il CNIPA, appositi *standard* nel rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati ed accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e del suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere delle maggiori risorse assegnate all'articolo 36, della legge n. 146 del 1980, ai sensi della tabella C, allegata alla presente legge. All'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono

sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».

9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti.

144. 103. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 144.101.

Sostituire i commi 3 e 9 con i seguenti:

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato scientifico per il controllo strategico e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è considerata violazione dell'obbligo di risposta ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

0. 144. 101. 4. Il Governo.

Aggiungere dopo il punto a) il seguente:

a-bis) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 1, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di Cassazione.

0. 144. 101. 2. Villetti, Di Gioia.

All'articolo 144, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente:

9. La Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo

successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) al comma 15, sostituire le parole da: che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere *fino alla fine del comma, con le seguenti:* entro trenta giorni dalla loro adozione;

c) dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la parola: «esclusivamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti riferisce sull'attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma»;

d) sostituire il comma 19 con i seguenti:

19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle altre priorità indicate dal Parlamento, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi della Corte. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

19-bis. Per il triennio 2008-2010, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100, della Costituzione.

e) dopo l'articolo 944, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato ed ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato in ciascun anno.

2. Entro il 15 giugno di ciascun anno ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro e nell'interesse dei cittadini, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno; nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla

soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e di una progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, in raccordo operativo con il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si coordina con il Comitato scientifico per il controllo strategico e coopera con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1.

4. La Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni statali e quelle appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. Il programma statistico nazionale comprende una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti sopra detti, nonché al monitoraggio dei beni e servizi prodotti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici e produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

7. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 della presente legge, l'ISTAT emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi di cui al comma 2. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989

definisce, in collaborazione con il CNIPA, appositi *standard* nel rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati ed accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e del suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere delle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge n. 146 del 1980, ai sensi della tabella C, allegata alla presente legge. All'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».

9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti.

144. 101. Il Relatore.

ART. 145.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Dopo il comma 6-*ter* dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente: 6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 3, capoverso, articolo 36, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

al comma 3, capoverso, articolo 36, comma 10, alle parole: le università e gli enti di ricerca *premettere le seguenti:* Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

145. 12. Vannucci, Crisafulli, Giovanelli, Marchi.

Al comma 3, capoverso articolo 36, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis* 1. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, il parco Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994 n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa

disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in 150 unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

145. 44. Francescato.

ART. 146.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

146. 47. La IV Commissione.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nei limiti della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1 commi da 247 a 251 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di euro 2 milioni è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

146. 102. (Nuova formulazione) Cesini.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge medesima selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto Operativo Ambiente e del Progetto Operativo Difesa Suolo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema - PON ATAS per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.

24-ter. Con apposito decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il mese di giugno 2008, si provvede altresì a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale - sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di

Amministrazioni pubbliche - può essere inviato in missione temporanea presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti ed indiretti, a carico della stessa Amministrazione proponente - per l'espletamento di compiti che richiedano particolare competenza tecnica e che non possano essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri».

146. 263. (Nuova formulazione) Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-bis. all'articolo 96 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ultimo periodo, dopo le parole «Le rivendite assegnate» aggiungere le seguenti: «ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso,».

146. 271. Il relatore.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco come disciplinate nella medesima legge.

Conseguentemente il parametro dell'aver effettuato non meno di 120 (centoventi) giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, si interpreta che deve sussistere nel predetto quinquennio.

146. 266. Il relatore.

Dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:

31-bis. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole «a regime.» è inserito il seguente periodo: «Il CNEL è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia».

146. 269. Il relatore.

ART. 149.

Al comma 1 dopo le parole: 1.081 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dell'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

149. 25. Aurisicchio, Sasso.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali ed alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'onnicomprendività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dal 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli Enti non sottoposti al Patto di stabilità interno. Per gli Enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno saranno definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità

interno.

149. 71. Il relatore.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

(Misure per la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno).

1. Per far fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2008.

2. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

149. 01. I Commissione.

ART. 150.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare dello 0,5 per cento per un importo pari a euro 73.863.000 per l'anno 2009 e 73.911.000 per l'anno 2010.

Conseguentemente al medesimo articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 169.809.000 euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008: + 152.810;

nella tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008: + 16.999.

150. 13. Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente alla Tabella C, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

Ricerca e innovazione. Ricerca di base e applicata. Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in

materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: Articolo 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2. - Interventi - cap. 1707/p):

2008: + 3.000;

2009: -;

2010: -.

150. 12. Il relatore.

TAB. A.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 12.500;

2009: - 17.500;

2010: - 7.500.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni Legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 10.000;

2009: + 15.000;

2010: + 5.000.

Alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: legge n. 549 del 1995 apportare le seguenti variazioni:

2008: + 2.500;

2009: + 2.500;

2010: + 2.500.

Tab. A. 68. Il relatore.